

**Conferenza Internazionale sulla Convenzione di Lanzarote e sul ruolo della
Cooperazione internazionale**

Intervento del Presidente Caterina Chinnici

Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile

Desidero innanzi tutto porgere a tutti i presenti, ed in particolare ai nostri ospiti stranieri, il saluto del Dipartimento per la Giustizia Minorile e rivolgere un ringraziamento al Ministero degli Affari Esteri che ha coordinato l'organizzazione della odierna Conferenza dedicata ad un tema per noi tutti particolarmente importante e fortemente sentito, quale è la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

Lo sfruttamento e gli abusi sessuali sui minori costituiscono le peggiori e più odiose forme di violenza su soggetti deboli, anche perché tali forme di violenza, nella maggior parte dei casi, trovano alimento e si manifestano all'interno di una relazione familiare o parentele, laddove il legame profondo e radicato tra la vittima e il suo carnefice tende a nascondere o non riconosce la violenza e conseguentemente a proteggerne l'autore.

Il peculiare e pericoloso contesto nel quale talvolta si verificano detti reati, giustifica l'assenza di statistiche attendibili sull'entità del fenomeno (la mancanza di dati riguarda non solo il nostro Paese ma la stessa Europa) e ciò in quanto la notevole discrepanza esistente tra la realtà del fenomeno e il numero dei casi segnalati e perseguiti trova la sua giustificazione in una molteplicità di ragioni, a volte connesse le une alle altre; 1) nella difficoltà delle giovani vittime di segnalare la violenza e denunciare il proprio carnefice; 2) nell'assenza di efficaci strumenti di intervento volti a recidere il vincolo del silenzio familiare che impedisce l'emersione della violenza e pregiudica un efficace contrasto a questo tipo di criminalità; 3) nella mancanza di strutture di assistenza e sostegno adeguate a consentire alla stessa vittima di poter recuperare, dopo la denuncia e la condanna del colpevole, un adeguato sviluppo psicofisico e sessuale; 4) nella assenza di norme procedurali puntuali che consentono, dopo la denuncia da parte della vittima, una risposta adeguata e tempestiva da parte dello Stato.

Ed è comunque la natura stessa di tali reati, che ledono fortemente la dignità della persona, che rende difficile per le vittime la segnalazione.

Si deve inoltre rilevare che la previsione di un efficace programma di repressione della criminalità sessuale che permetta di risolvere almeno alcune delle criticità evidenziate, non può essere disgiunta dalla introduzione di una serie articolata di attività di intervento e soprattutto di prevenzione che debbono poter produrre effetto prima della commissione del reato.

In altri termini, per consentire una significativa "emersione" del fenomeno delle violenze sessuali a danno di persone minori di età, e più in generale una efficace repressione di tale tipo di criminalità, molto spesso organizzata, devono essere adottate misure necessarie per aiutare gli stessi minori a trovare ascolto e protezione, ed a crescere in contesti adeguati e competenti, attenti ai segnali di sofferenza dei minori.

Le vittime delle violenze sessuali, soprattutto minori di età, non denunciano i loro carnefici anche perché non hanno ancora raggiunto una maturità necessaria per accedere in modo responsabile e consapevole alla loro sfera sessuale e, in quanto tali, non sempre possono essere in grado di comprendere di essere stati coinvolti in una relazione sessuale, e peraltro in una relazione sessuale distorta dalla violenza o da pressioni psicologiche.

Per tale motivo è indispensabile accrescere la conoscenza sulla protezione dagli abusi sessuali e sui diritti dei minori fra le persone che quotidianamente e nei diversi contesti (scuola, educazione, sanità, giustizia) sono a contatto con i minori; le stesse persone dovranno avere una adeguata consapevolezza in merito allo sfruttamento e ai reati sessuali a danno dei minori, ai metodi per poterli riconoscere e agli strumenti esistenti per poter segnalare i casi sospetti: il minore, infatti, non può e non deve essere lasciato solo nel difficile percorso della denuncia della violenza, ma deve piuttosto trovare adeguati programmi di sostegno ed assistenza per ricostruire la propria integrità psicofisica e la propria identità sessuale, talvolta gravemente compromessa e pregiudicata dalla violenza subita.

A tali esigenze risponde proprio la Convenzione di Lanzarote che costituisce il primo e sinora unico strumento internazionale che disciplina in modo esaustivo la repressione delle varie forme di sfruttamento e abuso sessuale commesso a danno di

persone minori di età, tutelando, anche a titolo preventivo, il loro diritto ad uno sviluppo psicofisico e quindi sessuale completo ed indisturbato.

Nel quadro delineato dalla Convenzione di Lanzarote volto a rendere più efficaci le legislazioni nazionali ed internazionali nella prevenzione e repressione delle varie forme di sfruttamento e abuso sessuale, nella persecuzione degli autori dei reati e soprattutto, nella protezione delle vittime, l'Italia ha previsto, con la legge di ratifica n. 172/2012, norme di adeguamento dell'ordinamento interno, sia sostanziali che procedurali, al fine di recepire i contenuti della Convenzione e di potenziare gli strumenti vigenti per una protezione più efficace dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale.

Proprio in ragione della evoluzione normativa degli ultimi anni in funzione della necessità di assicurare una sempre più efficace tutela ai minori, le indicazioni della Convenzione di Lanzarote si sono tradotte in una revisione strutturale delle disposizioni già esistenti nella nostra legislazione, anche al fine di superare i dubbi interpretativi che avevano originariamente suscitato in sede applicativa, con la previsione di inasprimento delle pene per i reati già previsti e l'introduzione di nuove ipotesi di reato: fra queste, la disposizione che ha introdotto la nuova fattispecie di reato di pubblica istigazione o apologia a pratiche di pedofilia o pedopornografia ed una nuova fattispecie "speciale" di associazione per delinquere rispetto alla generale fattispecie disciplinata dall'art. 416 c.p. (laddove la specialità della nuova disposizione risiede nella circostanza che il fatto delittuoso è commesso in danno di un minore e comporta un inasprimento della sanzione rispetto alla fattispecie generale). Gli obiettivi e le finalità della Convenzione trovano efficace attuazione anche nella configurazione, da parte della legge n. 172/2012, dell'inedito reato di adescamento di minorenni attraverso internet o altre reti o mezzi di comunicazione, laddove per adescamento "si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione". L'introduzione di tale reato è stata dettata dall'art. 23 della Convenzione stessa, e costituisce una marcata anticipazione della tutela penale a comportamenti non ancora effettivamente lesivi della sfera sessuale del minore.

La legge n. 172/2012 inoltre ha previsto l'introduzione di specifiche forme di sostegno alle vittime. Particolarmente significativa in tal senso, la modifica apportata all'art. 609 decies c.p. che nei casi di reati sessuali in danno di minori già

prevedeva che “nei casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni”, ai quali sono stati aggiunti “nonché di gruppi, fondazioni, associazioni ed organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall’autorità giudiziaria che procede”.

La novella legislativa ha, infine, introdotto una serie di modifiche alla normativa procedurale che fanno da corollario alle novità concernenti la legge penale sostanziale: gli interventi procedurali più significativi sono quelli volti alla previsione dell’obbligo di avvalersi, da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, che intenda assumere informazioni da un minorenni (oltre che dal difensore che proceda ad investigazioni), dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dalla stessa autorità giudiziaria procedente.

Nonostante la ratifica della Convenzione di Lanzarote sia intervenuta solo nell’ottobre 2012, le risposte che il sistema giudiziario italiano, non solo penale, ma anche civile, ha dato nel corso degli anni per una efficace protezione del minore vittima di abusi sessuali e di condotte lesive del suo sviluppo psicofisico e sessuale, possono ritenersi del tutto adeguate ed in linea con le disposizioni e le finalità della stessa Convenzione di Lanzarote, con la conseguenza che le esperienze maturate in applicazione della nostra legislazione possono essere sicuramente condivise, con gli altri Paesi dell’Unione, in un sistema di corretto scambio di informazioni e di cooperazione internazionale.

Il nostro ordinamento, infatti, da molto tempo (cfr. in particolare legge 154/2001) prevede strumenti significativi di tutela e protezione di soggetti deboli, anche minori, vittime di abusi e violenze sessuali maturate nell’ambito di rapporti familiari e di convivenza, laddove l’autore delle violenze, a seguito di un ordine di protezione emesso dal solo giudice civile, anche inaudita altera parte, può immediatamente essere allontanato dal domicilio familiare, con una limitazione temporale della sua libertà di movimento e con determinazione di un obbligo di pagamento di un assegno alimentare in favore del residuo nucleo familiare.

In applicazione della legge citata e di numerose altre disposizioni legislative che sono state introdotte dal legislatore italiano negli ultimi quindici anni per la repressione dei reati di violenza e abusi sessuali a danno dei minori (a seguito di quel

processo di evoluzione normativa di cui sopra), le competenti autorità giudiziarie hanno elaborato Protocolli di intesa con le diverse Istituzioni, i Centri Antiviolenza e le Autorità pubbliche (quali Aziende Ospedaliere, Prefetture, Questure, Enti Territoriali, Servizi sociali del Ministero della Giustizia e Servizi Sociali degli Enti Locali) per la messa in campo di una efficace ed operativa “rete” di intervento idonea a contrastare il fenomeno della violenza sessuale in danno di minori e tutelare le persone che “.. da notizia anche indiretta e poco circostanziata possono aver subito maltrattamenti, violenza sessuale o atti persecutori” (cfr. in particolare Protocollo sottoscritto dal Tribunale Ordinario di Roma nel dicembre 2009).

Fra i modelli operativi più recenti, vorrei citare a titolo di esempio, il modello adottato dalla Regione Calabria dove è stato realizzato un piano di formazione di primo livello (su specifica materia sanitaria) e di secondo livello (per operatori socio-sanitari aperto anche agli operatori dei Servizi minorili della giustizia), curato dall’Università della Calabria e realizzato in ognuna della Aziende Sanitarie Locali, ed è stata deliberata la creazione del Centro Abuso sessuale di Reggio Calabria nel cui distretto si è realizzato:

- un continuo dibattito tra le forze sociali realizzato attraverso numerose conferenze tra le istituzioni locali aperto anche alle forze dell’ordine (in particolare a Polizia di Stato e Carabinieri) con il contributo di esperti di fama nazionale ed internazionale;*
- una continua “presenza” qualificata all’interno degli istituti scolastici per realizzare attività di sensibilizzazione sui “segnali di maltrattamento e sul dovere di segnalazione” rivolto al personale docente, ed una attività di sensibilizzazione rivolta ai ragazzi;*
- l’istituzione del numero verde per le segnalazioni;*
- l’elaborazione di una buona prassi per la segnalazione, consistente nell’aver predisposto un “modulo di segnalazione” che è stato divulgato a cura del Centro per l’Abuso a pediatri e medici di base, alle scuole di ogni ordine e grado, ai parroci, ai farmacisti. La segnalazione viene rivolta al Centro per l’Abuso che provvede a segnalare i casi all’Ufficio minori della Questura ed all’autorità giudiziaria utilizzando il codice rosso, giallo o verde (con indicazione di procedure di intervento più o meno immediate);*
- una ormai acquisita prassi operativa per la “presa in carico” congiunta del minore vittima della violenza o dell’abuso;*

- *una semplificazione di rapporti iter istituzionali intercorrenti tra l'USSM, il Centro per l'Abuso, l'Ufficio Minori della Questura di Reggio Calabria, l'Autorità Giudiziaria Minorile, altri servizi ASP coordinati dal locale Dipartimento materno Infantile, le Comunità di Accoglienza per minori abusati e/o i loro curatori o tutori legali.*

Si tratta, in sostanza, di un protocollo rivolto ad offrire sempre più efficaci azioni di tutela e protezione dei minori vittime di qualsivoglia azione di maltrattamento, abuso e violenza.

L'obiettivo e le finalità dei Protocolli sottoscritti nel corso di questi anni, fortemente sollecitati e sostenuti dal Dipartimento della Giustizia Minorile anche attraverso specifiche circolari in tal senso, è stato proprio quello di rispondere in modo adeguato e con prassi condivise a molte delle esigenze che sono state considerate e alle quali è stata data risposta con la Convenzione di Lanzarote: la tutela della identità della vittima nel processo, le cautele in sede di ascolto del minore vittima di reato, la formazione di personale specializzato, l'adozione in emergenza di percorsi sanitari comuni ed efficaci ai quali la vittima può rivolgersi nell'immediatezza del fatto, sono soltanto alcune delle priorità che le nostre Autorità giudiziarie hanno cercato di salvaguardare nella repressione del fenomeno della violenza sessuale a danno dei minori, soprattutto in ambito familiare.

L'esperienza e i risultati di questi Protocolli e la elaborazione di prassi comuni per un efficace contrasto allo sfruttamento e agli abusi sessuali, costituiscono sicuramente un "patrimonio" che può e deve essere condiviso con le Autorità Giudiziarie degli altri Paesi dell'Unione, in adempimento di quegli obblighi di informazione previsti dalla Convenzione di Lanzarote, ma anche e soprattutto in adempimento di quegli obblighi di cooperazione internazionale che costituiscono uno dei punti di forza dell'importante accordo internazionale.

Il Capo Dipartimento

Caterina Chinnici
